



COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 62 del 18-12-2013

COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI FERROVIE DELLO STATO..

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 17:50 nell'apposita sala della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge. Ha presieduto l'adunanza il SIG. BIONDI CLAUDIO in qualità di sindaco.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Carica	Partecipazione
1	BIONDI CLAUDIO	<i>Sindaco</i>	Presente
2	CARANCI ACHILLE	<i>Vicesindaco</i>	Presente
3	PECCIA FRANCESCO	<i>Assessore</i>	Assente
4	PECCIA LUIGI	<i>Assessore</i>	Presente

TOTALE PRESENTI: 3 – TOTALE ASSENTI: 1

Ha partecipato, altresì, il Segretario Comunale, Dr. Massimiliano Maitino, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Ente è stato coinvolto in una vertenza promossa dal Sig. Gianfelice Giuseppe a causa di un sinistro avvenuto in agro del Comune di Cantalupo Nel Sannio nell'anno 1982;

Ricordato che:

a. il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 310/2000 "definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gianfelice Giuseppe nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato e della Toro Assicurazioni Spa con la chiamata in causa del Comune di Cantalupo Nel Sannio, respinta ogni avversa istanza, ragione, eccezione e difesa":

- provvede a ripartire la responsabilità dell'incidente come segue: 20% al Gianfelice; 40% all'Ente Ferrovie dello Stato; 40% al Comune di Cantalupo Nel Sannio;
- quantifica il danno risarcibile in complessive £ 60.000.000 (£ 20.000.000 per il Gianfelice e £ 40.000.000 per le Ferrovie);
- condanna il Comune di Cantalupo Nel Sannio al pagamento di £ 8.000.000 in favore del Gianfelice e di £ 16.000.000 in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato;
- compensa le spese processuali fra le parti costituite.

b. il Comune di Cantalupo Nel Sannio in esecuzione di detta sentenza:

- in data 27.09.2001 (giusti mandati 506 e 507/2001) paga all'Ente Ferrovie dello Stato la somma di £ 34.415.276 (£ 16.000,000 per sorte capitale, £ 6.382.400 per rivalutazione monetaria e £ 12.032.817 per interessi legali);
- in data 15.01.2002 paga al Gianfelice la somma di € 8.887,00 (giusto mandato 10/2002);

c. il Gianfelice avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 310/00 propone appello avanti alla Corte D'Appello di Campobasso nei confronti di: Ente Ferrovie dello Stato, Comune di Cantalupo Nel Sannio e Toro Assicurazioni Spa;

d. la Corte D'Appello di Campobasso con sentenza n. 337/06:

- condanna il Comune di Cantalupo Nel Sannio e l'Ente Ferrovie dello Stato, in solido, al pagamento in favore del Gianfelice della somma di £ 16.000.000, pari ad € 8.263,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro (08-10-1982) fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (9 giugno 2000), ed oltre i soli interessi legali calcolati annualmente sulla sorte capitale (€ 8.263,00) dalla suddetta data di pubblicazione fino al soddisfo;
- omissis
- omissis
- condanna in solido l'Ente Ferrovie dello Stato e il Comune di Cantalupo Nel Sannio al pagamento in favore del Gianfelice Giuseppe e della Toro Assicurazioni Spa delle spese di

entrambi i gradi di giudizio, nella misura dell'ottanta per cento di esse, percentuale che liquida, per ciascuno dei suddetti Gianfelice e della Toro Assicurazioni Spa per il primo grado in € 1.500,00 per onorari, € 500,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge, e per questo grado di giudizio in € 2.200,00 per onorari, € 400,00 per spese, € 1.800,00 per diritti oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge;

- rigetta l'appello incidentale proposto dal Comune;

- conferma per il resto l'impugnata sentenza.

e. il Comune di Cantalupo Nel Sannio in esecuzione di detta seconda sentenza effettua in solido i seguenti pagamenti:

- in favore del Gianfelice in data 08.10.2007 la somma di € 22.926,25 (giusto mandato 759/2007);

- in favore della Toro Assicurazioni Spa in data 24.10.2007 la somma di € 9.850,50 (giusto mandato 816/2007);

f. a seguito di tutto ciò il Comune di Cantalupo Nel Sannio:

- chiede all'Ente Ferrovie dello Stato il rimborso della metà di tutto quanto pagato in favore del Gianfelice e della Toro Assicurazioni Spa;

- ottiene i seguenti pagamenti dall'Ente Ferrovie dello Stato: € 5.098,98 in data 09.02.2009 a titolo di rimborso relativo al mandato 10/2002 (comprensivo di oneri accessori) ed € 5.275,55 in data 07.04.2009 a parziale rimborso dei mandati 759/07 e 816/07.

Vista la nota n. 1478 in data 26.03.2013 con la quale, alla luce di quanto sin qui esposto, il Comune di Cantalupo Nel Sannio chiede all'Ente Ferrovie dello Stato il rimborso delle seguenti somme:

- € 17.774,00 per sorte capitale di restituzione dei mandati n. 506 e 507 del 27.09.2001 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- € 11.486,60 per sorte capitale per residuo credito parte capitale sui mandati 759/07 e 816/07 (capitale iniziale a carico di Ferrovie € 16.388,88 detratti € 4.901,78 per sorte capitale rimborsata in data 06.04.2009 (in considerazione della data di pagamento l'importo è stato depurato degli interessi e della rivalutazione monetaria)) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Atteso infruttuosamente un riscontro alla nota summenzionata, ricevuta in data 02.04.2013 dalla FER Servizi Spa di Napoli;

Ritenuto di dover dare avvio alle procedure esecutive finalizzate al recupero degli importi ancora spettanti a questo Ente nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato con sede legale in Napoli;

Considerato che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 337/2006 non è

stato promosso ricorso in Cassazione;

Vista la nota dell'Avvocato Ilaria Malagrida, con studio legale in Napoli alla Via Kerbaker 89 P.IVA: 05276791216, n. 371/13 del 15.10.2013 trasmessa a mezzo e-mail in data 21.10.2013 come già anticipata da comunicazione informale del 17.10.2013 giusto protocollo comunale n. 3856/2013 nella quale si richiede la somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cap e ritenuta d'acconto, per l'attività di recupero credito relativa alla questione di che trattasi;

Richiamata la sentenza n. 2730 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato sez. V dalla quale si evince che il conferimento al legale di un singolo incarico non sia appalto di "servizi legali", ma contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di evidenza pubblica; in particolare il Consiglio di Stato afferma che: "Le norme in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiarsi a mera prestazione di lavoro autonomo, in servizio (nella fattispecie legale) da adeguare alle utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato, invece il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale (...) non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si applica incompatibilmente con la struttura della fattispecie..."

Ritenuto di dover autorizzare il sindaco ad agire per il recupero del credito;

Ritenuto, altresì, di dover incaricare l'Avvocato Ilaria Malagrida per l'espletamento dell'azione di recupero del credito in parola;

Visto il disciplinare di incarico a tal uopo predisposto dall'ufficio finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visti:

- il T.U.EE.LL. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Acquisito, altresì, il visto di regolarità contabile reso dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U.EE.LL. 267/00;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad agire per il recupero del credito residuo vantato nei confronti delle Ferrovie dello Stato a seguito delle sentenze del Tribunale di Campobasso n. 310/2000 e della Corte d'Appello di Campobasso n. 337/06;

Di incaricare, per il recupero del credito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuti, l'Avvocato Ilaria Malagrida con studio in Napoli alla Via Kerbaker 89 P.IVA: 05276791216;

Di approvare il disciplinare di incarico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'incarico comporta una spesa di € 2.000,00 oltre IVA, Cap e ritenuta d'acconto quale corrispettivo per l'avvocato;

Di impegnare a tal fine la somma di cui sopra, per l'importo onnicomprensivo lordo di € 2.537,60 (€ 2.000,00 + Cap.: € 80,00 + IVA: € 457,60), al cap. 1058 int. 1.01.02.03 del corrente bilancio di previsione;

Di dare atto che in caso di esito positivo della procedura tali somme potranno essere interamente recuperate unitamente alla sorte;

Di demandare ogni successivo provvedimento consequenziale che dovrebbe rendersi necessario, in merito, al Responsabile Finanziario;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.comune.cantalupo.is.it ai sensi di quanto disposto dall'art.23 del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013;

Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole

Li 18-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DR. MASSIMILIANO MAITINO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. MASSIMILIANO MAITINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n.

Lì

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva

| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);

| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo;

Lì 18.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. MASSIMILIANO MAITINO

La presente copia è conforme all'originale.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE